

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 693/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1988

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3636/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1988, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (87/564/CECA) ⁽⁴⁾, prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo

la procedura prevista dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽⁵⁾; che le regole da applicare a tale scopo debbono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti succitati devono essere definite delle regole per quanto concerne sia le condizioni in cui tali prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari che la prova di tale carattere e le modalità di tale controllo; che è opportuno, a tal fine, riprendere sostanzialmente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3749/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1250/87 ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie a favore di paesi di cui alcuni prodotti non beneficiavano in precedenza di preferenze tariffarie;

considerando che le regole relative all'origine contenute nel regolamento (CEE) n. 3749/83 sono basate sull'uso della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; che il consiglio di cooperazione doganale ha approvato la « Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci » (qui di seguito denominato SA) il 14 giugno 1983; che è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 1988, il SA sostituisce la nomenclatura attuale per le esigenze del commercio internazionale; che è opportuno di conseguenza adattare le regole relative all'origine contenute nel regolamento (CEE) n. 3749/83 del SA;

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 111.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 7.